



COMUNE DI POZZALLO

PROVINCIA DI RAGUSA

REGOLAMENTO COMUNALE

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ai sensi della
L.R. 1 marzo 1995 n°18 integrata e modificata dalla L.R. 8 gennaio 1996 n°2
e successive modifiche ed integrazioni,

PARTE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare compiutamente il commercio su aree pubbliche, ai sensi della L.R. 1 marzo 1995, n. 18, integrata e modificata dalla L.R. 8 gennaio 1996, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto anche del contenuto della circolare 6 aprile 1996, prot. n. 4754, e della L.R. 22 dicembre 1999, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

DEFINIZIONI

(art.1 L.R. 18/95)

1. Ai fini del presente Regolamento:
 - a. per “commercio su aree pubbliche” si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte;



- b. per "aree pubbliche" si intendono strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- c. per "posteggio" si intende la parte di area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione al titolare dell'attività;
- d. per "somministrazione di alimenti e bevande" si intende la vendita di tali prodotti effettuata unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati;
- e. per "fiera locale" o "mercato locale" o "fiera" o "mercato" si intende l'afflusso, anche stagionale, nei giorni stabiliti e sulle aree a ciò destinate di operatori autorizzati ad esercitare l'attività;
- f. per "fiere-mercato" o "sagre" si intendono fiere o mercati locali che si svolgono in occasione di festività locali o circostanze analoghe;
- g. per "numero di presenze" in una fiera o mercato o area demaniale marittima si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale fiera o mercato o area, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- h. per "vendita a domicilio" si intende la vendita di prodotti al consumatore effettuata non solo nella sua privata dimora, ma anche nei locali di lavoro o di studio o nei quali si trovi per motivi di cura o di intrattenimento e svago o di consumo di alimenti e bevande.

Art. 3

AREE PUBBLICHE DOVE PUÒ ESSERE SVOLTO IL COMMERCIO

(art.1 comma 2 L.R. 18/95)

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
 - a. su aree definite di TIPO "A", date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana. Viene definito uso quotidiano per tutta la settimana l'utilizzazione della superficie concessa per almeno cinque giorni la settimana;
 - b. su aree definite di TIPO "B", date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall'interessato;
 - c. su qualsiasi area definita di TIPO "C", purché in forma itinerante.

Art. 4

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

(art.8 L.R. 18/95 e art.4 L.R. 2/96)

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni di tempo e di luogo stabilite dal Sindaco.
2. Il Sindaco, nel rispetto degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, determina l'orario di vendita dei mercati e delle altre forme di commercio. L'orario del commercio in forma itinerante può essere diverso da quello determinato per il commercio a posto fisso o dei pubblici esercizi ove autorizzati anche per l'attività delle somministrazioni.
3. L'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, i criteri di assegnazione dei posteggi e la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei loro prodotti, sono stabiliti dal Consiglio comunale sentita la Commissione comunale di cui all'articolo 18, almeno ogni quadriennio. Tali aree sono stabilite sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda, al fine di



assicurare un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.

4. I provvedimenti di cui al comma 3 sono pubblicati, ai fini della loro pubblicità, nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.
5. Il Consiglio comunale delibera, sentita la Commissione comunale di cui all'articolo 18, l'istituzione, il funzionamento e la soppressione di mercati o fiere locali e, sentita la Commissione di mercato di cui all'articolo 19, lo spostamento di luogo o di data di svolgimento degli stessi.
6. Nelle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale sono da osservare le limitazioni previste per le varie forme di commercio di cui alla parte 3^ del presente regolamento. In tali aree la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e le vendite di souvenir possono essere svolte solo attraverso installazioni mobili, salvo diverse disposizioni stabilite da parte del Consiglio Comunale nel rispetto, comunque, delle vigenti disposizioni di legge.
7. L'esercizio del commercio su area pubblica negli altri luoghi aperti al pubblico è subordinato al consenso del gestore o proprietario o autorità preposte.

PARTE 2

DISPOSIZIONI RELATIVE

A

TUTTE LE FORME DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

CAPO I

DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE

Art. 5

DOMANDA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA STESSA

1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è presentata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, relativamente all'autocertificazione.
2. Il richiedente deve indicare nella domanda i tipi di attività e il settore, alimentare o non alimentare, nonché fornire dati necessari per una sufficiente valutazione dell'ubicazione prescelta, qualora si tratti di istanza relativa all'esercizio del commercio su aree pubbliche nella forma (tipo A) di cui all'art. 1 comma 2 lettera a) della L.R. 1 marzo 1995 n. 18 o (tipo B) di cui alla lettera b) dello stesso comma ed articolo.
3. La domanda deve essere formulata in carta legale e dovrà contenere:
 - a. nome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità del richiedente; se trattasi di persona giuridica o di società di persone, denominazione o ragione e sede sociale; se la società è soggetta all'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese, il numero della relativa iscrizione;
 - b. codice fiscale e/o partita I.V.A.;
 - c. le indicazioni sufficienti per la individuazione della ubicazione prescelta per lo svolgimento dell'esercizio dell'attività nelle forme di cui all'art. 1 comma 2 lettera a) della L.R. 1 marzo 1995 n. 18, con la indicazione ove necessario del numero di posteggio se all'interno di un mercato o degli altri elementi essenziali (toponimo, numero civico etc ...) se al di fuori di tale area, o della indicazione del mercato e del



relativo posteggio prescelto per lo svolgimento dell'esercizio dell'attività nelle forme di cui all'art. 1 comma 2 lettera b) della L.R. 1 marzo 1995 n. 18 di cui alla lettera b).

4. Nella domanda il richiedente deve indicare il possesso dei requisiti morali di cui all'art.3 della legge n. 28/99.
5. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare è consentito a chi sia in possesso di uno dei requisiti professionali di cui all'art. 3 comma 3 della L.R. n. 28/99
6. Qualora il rilascio della autorizzazione per il commercio sia subordinato alla acquisizione, da parte del richiedente, di altra autorizzazione e/o altro titolo specifico, il richiedente dovrà fornire la prova del possesso di tale autorizzazione e/o titolo, mediante esibizione di copia autenticata o dichiarazione sostitutiva, resa in conformità alle vigenti norme in materia.
7. La domanda di rilascio dell'autorizzazione deve essere inviata a mezzo raccomandata o PEC.

CAPO II L'AUTORIZZAZIONE

Art. 6

DOMANDA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA STESSA

(art.2 L.R. 18/95, art.14 L.R. 2/96 e art.29 comma 5 L.R. 28/99)

1. Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al possesso dei requisiti morali e professionali. Per coloro che già sono titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante si prescinde dal requisito del titolo di studio.
2. L'autorizzazione è rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite.
3. L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita alla vendita degli stessi. Se il richiedente è iscritto nel registro per la somministrazione, l'autorizzazione abilita anche all'esercizio di tale attività.
4. Per il rilascio delle autorizzazioni relative alle singole forme di commercio su aree pubbliche si rimanda ai criteri di cui alla parte 3^ del presente regolamento.

Art. 7

CONDIZIONI PER IL RILASCIO E IL DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE

(art.4 L.R. 18/95, art.2 L.R. 2/96)

1. L'autorizzazione può essere rilasciata solo per un posteggio nella stessa fiera o mercato.
2. Il dirigente può rilasciare autorizzazioni stagionali, previo parere della Commissione comunale di cui all'articolo 18.
3. In occasione di fiere-mercato o sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, il dirigente può concedere autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Art. 8

PROCEDURA DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

(art.5 L.R. 18/95)

1. Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, che è quello della data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda. Non è ammessa la presentazione a mano della domanda. Per l'esame delle domande aventi la stessa data fa fede la residenza nella città di Pozzallo del richiedente, e l'ora di presentazione, si terrà conto, nel definire l'ordine di priorità, della certificazione ISEE



con l'indicatore più basso e, in caso di parità, della maggiore età del richiedente, salvo quanto previsto al comma 7 dell'art. 33 per esercitare l'attività su aree di tipo "B".

2. Il procedimento di cui al presente articolo è definito nel termine massimo di sessanta giorni.

Art. 9

DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

(art.3 e.5 L.R. 18/95)

1. Si decade dall'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche qualora il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio.
2. L'autorizzazione è revocata:
 - a. nel caso di decadenza della concessione del posteggio;
 - b. nel caso di perdita dei requisiti morali e cancellazione dal registro.
3. Il dirigente che ha rilasciato l'autorizzazione ne dispone la revoca nei casi previsti.

Art. 10

PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'AUTORIZZAZIONE

(art.19 L.R. 18/95 e art.14 L.R. 2/96)

1. I provvedimenti di rilascio, di revoca e di variazione dell'autorizzazione vanno redatti sui modelli stabiliti con Decreto Assessoriale del 12 giugno 1995.

CAPO III

AREA DATA IN CONCESSIONE AL TITOLARE DELL'ATTIVITA'

Art. 11

POSTEGGI

(art.13 L.R. 18/95)

1. I posteggi, anche in parte, hanno una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se impossibile, che gli venga concesso, se disponibile, altro posteggio più adeguato.
2. Il comune mette a disposizione le informazioni inerenti al numero, alla superficie e alla localizzazione dei posteggi disponibili.
3. Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della concessione, è prioritariamente assegnato ai residenti in Pozzallo, per la durata del periodo di non utilizzazione, ai soggetti che abbiano l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività su aree di tipo "C" di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) della L.R. 18/95 e fra questi a chi ha il più alto numero di presenze sulla fiera o mercato di cui trattasi. L'area non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione.
4. Il possesso del titolo di priorità è attestato ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 della L.R. 18/95.
5. Il divieto di utilizzare più di un posteggio contemporaneamente non si applica a chi, al momento dell'entrata in vigore della legge (L.R. 18/95), è titolare di più posteggi nella stessa fiera o mercato e alla società di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nella stessa fiera o mercato.



6. Il posteggio può essere concesso nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei vincoli di carattere storico monumentale nonché delle limitazioni e divieti posti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 12

CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. La concessione del posteggio può essere ceduta solo unitamente all'azienda commerciale e solo per la prima cessione non prima dei due anni dal rilascio eccetto l'ipotesi per mortis causa.
2. Nessun concessionario può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato, fiera o sagra. Il concessionario ha diritto a utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività.

Art. 13

DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

(artt. 8 e 14 L.R. 18/95, art. 4 e 10 L.R. 2/96 e art. 24 comma 1 L.R. 28/99)

1. Costituisce condizione di concessione del posteggio l'assunzione da parte dell'operatore dell'onere di lasciare giornalmente l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa i rifiuti prodotti. Chi non rispetti tale obbligo è punito con la sanzione di cui all'articolo 20, comma 2, e in caso di recidiva con la sospensione della concessione sino a trenta giorni per i titolari di autorizzazione di tipo a), e fino a trenta giorni, limitatamente al mercato in cui si è verificata l'infrazione, per i titolari di autorizzazione di tipo b). Sono esentati dall'obbligo di rimozione degli ingombri coloro che esercitano la vendita di ghiaccio e di prodotti ittici nei mercati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) della L.R. 18/95, tranne che non ostino motivate esigenze di pubblico interesse. In tale ipotesi il Comune provvede, sentita la Commissione di mercato, a destinare appositi locali o aree ricadenti nell'ambito del mercato o nelle immediate vicinanze, ove custodire detti ingombri.
2. L'operatore che non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio per un periodo di tempo superiore a tre mesi per anno solare decade dalla concessione. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, il periodo oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione è ridotto, secondo il rapporto di un quarto.
3. L'operatore decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività limitatamente al mercato in cui si è commessa l'infrazione.
4. Il dirigente può revocare, sentita la Commissione di mercato, di cui all'art. 19 del presente regolamento, la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune. In tale caso l'operatore concessionario ha diritto ad ottenere un altro posteggio.
5. La revoca del posteggio può avere il carattere della temporaneità (in occasione di lavori od altre evenienze di pubblico interesse) e non appena venute meno le ragioni di pubblico interesse che hanno determinato la sostituzione del posteggio dovrà essere ripristinata la condizione originaria.

Art. 14

SOSTITUZIONE DEL POSTEGGIO

(art. 15 e 14 L.R. 18/95)



1. In caso di eliminazione del posteggio, il Comune concede contestualmente altro posteggio di analoga superficie e ubicato in area, per quanto possibile, conforme alla scelta dell'operatore.
2. Il posteggio sostitutivo dovrà essere reperito nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili purché non assegnati e sempreché per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione oppure mediante l'istituzione di un nuovo posteggio all'interno del mercato, tenuto conto che in tale evenienza la sostituzione non costituisce modifica del dimensionamento complessivo del mercato.
3. Il posteggio concesso in sostituzione di quello eliminato non può avere, salvo espressa dichiarazione di accettazione in forma scritta da parte dell'operatore, una superficie inferiore e deve essere localizzato possibilmente in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, nelle more dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei vincoli di carattere storico monumentale nonché delle limitazioni e divieti posti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 15

SUBINGRESSO

(art.16 e 14 L.R. 18/95 e art.29 L.R. 28/99)

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è disciplinato dalla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa.
3. Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più; il trasferimento può essere effettuato solo insieme al complesso di beni, posteggi compresi, per mezzo del quale ciascuna di esse viene utilizzata. Non può essere oggetto di atti di trasferimento l'attività corrispondente ad una o più delle tabelle merceologiche possedute (oggi distinti in settori merceologici e raggruppamenti di prodotti omogenei, secondo la L.R. 28/99).
4. Il titolare di autorizzazione per esercitare l'attività su aree di tipo "B" che trasferisce la proprietà dell'azienda non può chiedere il rilascio di nuova autorizzazione nell'ambito dello stesso mercato *se non dopo cinque anni dall'avvenuto trasferimento*.

Art. 16

DURATA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

(art.8 L.R. 18/95)

1. La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni e può essere rinnovata.

Art. 17

TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

(art.8 L.R. 18/95 e art.4 L.R. 2/96)

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle vigenti disposizioni in materia.
2. Per ciascuno dei mercati potrà essere eventualmente stabilita una tassa di posteggio per i servizi effettivamente resi (quali acqua, servizi igienici etc...).



3. Tale tassa potrà essere comprensiva della quota relativa alla tassa di raccolta di rifiuti solidi urbani giornaliera.
4. Nei casi di mercati o fiere che si svolgono su strade o comunque in aree non attrezzate la tassa di posteggio è determinata con le modalità previste dalla normativa nazionale distinguendo tra la concessione di tipo “A” di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 1 della L.R. 18/95 e quella di tipo “B” di cui alla lettera b) dello stesso comma 2 della medesima legge ed è corrisposta a fronte dei servizi giornalieri resi dal Comune, ivi compreso il servizio di raccolta dei rifiuti solidi.

CAPO IV COMMISSIONE COMUNALE E COMMISSIONE DI MERCATO

Art. 18 COMMISSIONE COMUNALE (artt.2 e 7 L.R. 18/95 e artt. 1 e 3 L.R. 2/96)

1. Presso il Comune è costituita una Commissione per il commercio su aree pubbliche nominata dal Sindaco, di durata quattro anni, così composta:
 - a. dal Sindaco o da un delegato permanente, con funzioni di Presidente;
 - b. dal Comandante del Corpo di polizia municipale, o da un suo delegato, addetto al traffico e alla viabilità;
 - c. dal Responsabile del Settore Urbanistica e Sviluppo Economico, o da un suo delegato, addetto all’urbanistica e al territorio;
 - d. da tre rappresentanti delle organizzazioni del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dalle strutture provinciali territorialmente competenti delle stesse;
 - e. da un rappresentante delle organizzazioni dei coltivatori agricoli diretti maggiormente rappresentative a livello provinciale;
 - f. da un esperto di problemi della distribuzione.
2. Della Commissione comunale fa parte il direttore della Camera di Commercio o, in caso di sua assenza o impedimento, altro funzionario da lui delegato.
3. Il funzionamento della Commissione, per quanto non previsto dall’art. 7 della L.R. 18/95, è disciplinato dal regolamento approvato dalla Commissione stessa. I pareri della Commissione comunale previsti per esercitare l’attività sulle aree di tipo “A”, “B” e “C” si intendono favorevolmente resi decorsi trenta giorni dalla data di inserimento delle rispettive istanze all’ordine del giorno della Commissione medesima.
4. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario in servizio presso il competente Ufficio Commercio.

Art. 19 COMMISSIONE DI MERCATO (art.8 ter L.R. 18/95 e art. 6 L.R. 2/96)

1. Presso il mercato è istituita una Commissione composta, complessivamente, da cinque membri, di cui quattro eletti tra gli operatori del mercato ed il quinto in rappresentanza dei commercianti a posto fisso.
2. I rappresentanti del mercato sono eletti sulla base di una lista unica, formata in ordine alfabetico, cui liberamente può candidarsi ciascuno degli operatori dello stesso mercato.



3. Il rappresentante del commercio fisso viene eletto sulla base di una lista unica, formata in ordine alfabetico, cui può candidarsi ciascuno degli operatori del commercio fisso operante nella zona commerciale in cui ricade il mercato. Risulterà eletto colui che avrà riportato il maggior numero di preferenze da parte degli stessi operatori.
4. La richiesta di candidatura avverrà attraverso avviso pubblico, qualora non pervenissero richieste di candidatura, saranno le organizzazioni di categoria del Commercio, rispettivamente su aree pubbliche o in sede fissa a segnalare una terna di nominativi per ciascun membro da eleggere.
5. La commissione dura in carica due anni.
6. È compito dell'Amministrazione Comunale attraverso l'ufficio competente per materia coordinare le operazioni relative alle elezioni.
7. Le operazioni relative alle elezioni avverranno in presenza degli operatori del mercato che vorranno assistervi possibilmente, in una giornata di svolgimento e presso la sede dello stesso.
8. Le operazioni di votazione inizieranno mezz'ora prima delle operazioni di vendita e si concluderanno mezz'ora dopo. Lo spoglio delle schede avverrà, in presenza degli operatori che volessero assistere, subito dopo la chiusura delle urne.
9. Alla commissione sono attribuite funzioni di vigilanza e controllo circa il corretto svolgimento del mercato nonché la formulazione di proposte migliorative e modificative dell'organizzazione dei servizi del mercato stesso.

Art. 20

FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI MERCATO

1. Svolgerà le funzioni di segretario della commissione di mercato un dipendente comunale dell'ufficio competente per materia.
2. Di norma la commissione si riunisce nel giorno e nella sede del mercato e di ciascuna seduta dovrà essere redatto verbale.
3. Alla prima seduta dovrà essere eletto un componente che assumerà le funzioni di presidente.
4. Le riunioni della Commissione saranno valide se sia presente un numero di membri pari almeno alla maggioranza assoluta dei componenti.
5. La Commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.
6. L'astensione nelle votazioni equivale a voto contrario.
7. In caso di parità prevale il voto del presidente.
8. Nei casi in cui essa debba deliberare su questioni di particolare rilevanza che trascendano dall'ordinarietà, la convocazione, contenente l'elenco delle materie oggetto della seduta, deve essere inviata ai membri della Commissione almeno otto giorni prima della data della riunione che dovrà svolgersi presso i locali dell'ufficio dell'amministrazione competente per materia.

CAPO V

NORME IGIENICO-SANITARIE

ART.21

RISPETTO DELLA NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite, oltreché dalle leggi, dai regolamenti vigenti in materia cui devono intendersi automaticamente adeguati i regolamenti comunali d'igiene per le parti di competenza.
2. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario da luogo, qualora trattasi di norme direttamente desumibili dalla L.R. 18/95, oltreché all'applicazione delle sanzioni



previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione del posteggio sino al ripristino delle condizioni igieniche da esse previste.

3. L'autorità sanitaria provvede a disciplinare, sotto lo specifico profilo di competenza, l'accesso al posteggio in concessione giornaliera, al fine di garantire il rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario.

ART.22

RISPETTO DELLA NORME IGIENICO-SANITARIE GENERALI

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche; è fatto obbligo del rispetto delle ordinanze Ministeriali nonché dei decreti Assessoriali rispettivamente competenti per materia anche per quanto riguarda le caratteristiche dei veicoli utilizzati per il commercio su aree pubbliche.
3. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste almeno di allacciamento alla rete elettrica o se è garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti o se l'attività è esercitata mediante l'uso di veicoli aventi le caratteristiche stabilite dal competente Ministero o Assessorato regionale.
4. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto mediante l'uso di posteggio, è vietato in tutte le aree che non siano provviste di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica, salvo che nei casi in cui il posteggio sia utilizzato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche all'uopo stabilite.
5. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto in forma itinerante, è vietato, salvo che nei casi in cui sia effettuato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche all'uopo stabilite.

PARTE 3

DISPOSIZIONI RELATIVE

ALLE

SINGOLE FORME DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

CAPO I

DISPOSIZIONI RELATIVE AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NELLA FORMA PREVISTA DALL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA L.R. 1 MARZO 1995 N. 18 DATE IN CONCESSIONE PER UN PERIODO DI TEMPO PLURIENNALE PER ESSERE UTILIZZATE QUOTIDIANAMENTE DAGLI STESSI SOGGETTI DURANTE TUTTA LA SETTIMANA

COMMERCIO SU AREE DI TIPO "A"

Art. 23

AMBITO DI APPLICAZIONE



1. Il presente capo si applica a tutte le autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento del commercio su aree di tipo “A” date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana, siano esse comprese nell’ambito di un mercato o singolarmente individuate nell’ambito del territorio comunale.

Art. 24

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE

1. Con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, previo parere della Commissione di cui all’art. 18, è individuata l’ampiezza complessiva delle aree destinate all’esercizio del commercio su aree pubbliche date in concessione per un periodo di tempo pluriennale, per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana, nonché la superficie dei singoli posteggi.
2. Ogni anno tale individuazione potrà essere oggetto di revisione in rapporto alle mutate esigenze dell’utenza sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda al fine di assicurare un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione.

Art. 25

CRITERI PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE

DI CUI ALL’ART. 2 COMMA 2 DELLA L.R. 1 MARZO 1995 N. 18 PER ESERCITARE L’ATTIVITÀ SU AREE DI TIPO “A”

1. L’autorizzazione per esercitare l’attività su aree di tipo “A” di cui all’articolo 1 comma 2 lettera a) della L.R. 18/95 è efficace per il solo territorio del comune di Pozzallo nel quale il richiedente intende esercitarla ed è rilasciata dal dirigente, sentita la Commissione comunale.
2. L’autorizzazione è rilasciata solo se è disponibile il posteggio indicato nella domanda o, in mancanza, altro il più possibile simile.
3. Fermo restando quanto disposto nel precedente comma, l’autorizzazione non può essere negata nel caso in cui siano disponibili i posteggi.
4. Nell’ambito della stessa fiera o mercato ciascun operatore potrà essere titolare di una sola autorizzazione relativa ad un solo posteggio. Tale disposizione si applica anche alle società di persone ma non si applica a chi, al momento di entrata in vigore della L.R. 1 marzo 1995 n. 18, fosse già titolare di più posteggi nella stessa fiera o mercato e alla società di persone cui siano conferite aziende per l’esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nella stessa fiera o mercato.
5. Qualora in una fiera o mercato esistano posteggi non ancora occupati, la richiesta del titolare dell’attività di trasferirsi in uno di essi è accolta solo se alla data di presentazione, con lettera raccomandata o PEC, della richiesta stessa non risulti già presentata alcuna domanda di autorizzazione all’esercizio dell’attività che riguardi il posteggio richiesto.
6. La domanda di rilascio dell’autorizzazione è presentata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, relativamente all’autocertificazione.
7. Le domande di rilascio dell’autorizzazione sono esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione, che è quello della data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda o inoltrata la PEC. Non è ammessa la presentazione a mano della domanda. Per l’esame delle domande aventi la stessa data fa fede la residenza nella città di Pozzallo e l’ora di presentazione, si terrà conto, nel definire l’ordine di priorità, della certificazione ISEE con l’indicatore più basso e, in caso di parità, della maggiore età del richiedente.
8. Il procedimento di cui al presente articolo è definito nel termine massimo di sessanta giorni. Trascorso detto termine, in caso di silenzio dell’amministrazione, la domanda si intende



accolta nel caso in cui sussistano i presupposti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L.R. 1 marzo 1995 n. 18.

Art. 26

SISTEMAZIONE DELLE AREE DI TIPO "A"

1. Le aree pubbliche di tipo "A", date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente, possono essere attrezzate opportunamente dagli stessi operatori con idonee strutture, ove consentito, secondo il regolamento e come previsto dalle norme di attuazione nonché dai regolamenti attinenti alla programmazione urbanistica per il settore commercio (esclusivamente se presenti), purché nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e regolamento edilizio vigenti e dei vincoli di carattere storico, artistico e monumentale nonché delle limitazioni e divieti posti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse e purché non in contrasto con altri regolamenti attuali e venga rigorosamente osservato, tra l'altro, il pubblico decoro.
2. A tale scopo, prima dell'esecuzione di eventuali opere, dovrà essere presentato apposito progetto al Sindaco. Il Dirigente competente rilascia, sentito il parere della Commissione Edilizia Comunale, il relativo titolo autorizzante ad eseguire i lavori nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Art. 27

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI DAL TITOLARE DELLA CONCESSIONE PER IL SOLO PERIODO DI NON OCCUPAZIONE

1. L'assegnazione temporanea è effettuata per i soli posteggi su area scoperta ed è esclusa per quei posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi od altro, di proprietà del concessionario o per quelli non ancora assegnati.
2. Nel caso di aree poste all'interno di mercati, in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 3, della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18, i posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione sono assegnati prioritariamente e per il periodo di non utilizzazione da parte del titolare ai soggetti che siano in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 secondo il seguente ordine di priorità:
 - a. più alto numero di presenze nella fiera o mercato cui intende accedere;
 - b. maggiore anzianità di esercizio ininterrotto dell'attività desumibile da certificato del Registro delle imprese. In caso di autorizzazione rilasciata per conferimento di azienda o acquisto, a qualunque titolo, va considerata la data di iscrizione del dante causa;
 - c. maggiore anzianità di iscrizione nel Registro delle imprese.

Art. 28

APPLICABILITÀ DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AUTORIZZAZIONI DI CUI ALL'ART. 2 COMMA 3 DELLA L.R. 1 MARZO 1995 N. 18

1. Le disposizioni relative alle autorizzazioni di cui all'art. 2 comma 3 della L.R. 1 marzo 1995 n. 18, commercio su aree di tipo "B", sono applicabili, se non risultano essere in contrasto, anche alle autorizzazioni di cui all'art. 2 comma 2 della medesima legge, commercio su aree di tipo "A".



CAPO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NELLA FORMA PREVISTA DALL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA L.R. 1 MARZO 1995 N. 18 DATE IN CONCESSIONE PER UN PERIODO DI TEMPO PLURIENNALE PER ESSERE UTILIZZATE SOLO IN UNO O PIU' GIORNI DELLA SETTIMANA INDICATI DALL'INTERESSATO

COMMERCIO SU AREE DI TIPO "B"

Art. 29

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente capo si applica a tutte le autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento del commercio su aree di tipo "B" date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall'interessato.

Art. 30

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente capo stabilisce, in relazione alle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, i criteri di assegnazione dei posteggi nonché i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti.
2. L'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche e la superficie dei posteggi saranno individuate con singoli provvedimenti dal Consiglio Comunale sentita la Commissione comunale di cui all'art. 18, tenendo conto della eventuale programmazione urbanistica per il settore commerciale, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda assicurando nel contempo un adeguato equilibrio con le installazioni a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.
3. Tale individuazione potrà essere oggetto di revisione annuale sulla base del mutamento degli indicatori elencati al precedente comma.
4. Non è ammessa l'ubicazione dei mercati su vie pubbliche senza sbocco e che non consentono vie di fuga in situazioni di pericolo e di emergenza per i cittadini.

Art. 31

LOCALIZZAZIONI, CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E TIPOLOGICHE

1. Per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche di tipo "B" di cui all'art. 1 comma 2 lettera b) della L.R. 1 marzo 1995 n. 18, i provvedimenti istitutivi dei singoli mercati dovranno individuare l'esatta ubicazione, la giornata di svolgimento e le relative modalità, l'ampiezza complessiva espressa in metri quadrati, il numero totale dei posteggi e il numero di quelli riservati ai produttori agricoli di cui alla legge n. 59/63.
2. Nella planimetria allegata a ciascun provvedimento dovranno essere indicati:
 - a. l'esatta ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - b. il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli;
 - c. la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.



Art. 32
PLANIMETRIE

1. Presso l'ufficio competente dovrà essere tenuta e costantemente aggiornata la planimetria di ciascuno dei mercati istituiti.
2. Tale planimetria dovrà essere tenuta a disposizione di chiunque volesse consultarla e sarà corredata dalle relazioni o schede tecniche relative.

Art. 33
CRITERI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL'ART.2 COMMA 3 DELLA L.R. 1 MARZO 1995 N. 18 PER ESERCITARE L'ATTIVITÀ SU AREE DI TIPO "B"

1. L'autorizzazione per esercitare l'attività su aree di tipo "B" di cui all'art.1 comma 2 lettera b) della L.R. 18/95 è rilasciata dal dirigente, sentita la Commissione comunale di cui all'art. 18.
2. L'autorizzazione è rilasciata solo se è disponibile il posteggio indicato nella domanda o, in mancanza, altro il più possibile simile nell'ambito dello stesso mercato per il quale sia stata inoltrata istanza.
3. Fermo restando quanto disposto nel precedente comma, non può essere negato il rilascio dell'autorizzazione nel caso in cui vi sia la disponibilità di posteggi nell'ambito del mercato per il quale risulti formulata l'istanza.
4. Nell'ambito della stessa fiera o mercato ciascun operatore potrà essere titolare di una sola autorizzazione relativa ad un solo posteggio. Tale disposizione si applica anche alle società di persone ma non si applica a chi, al momento di entrata in vigore della L.R. 1 marzo 1995 n. 18, fosse già titolare di più posteggi nella stessa fiera o mercato e alla società di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nella stessa fiera o mercato.
5. Qualora in una fiera o mercato esistano posteggi non ancora occupati, la richiesta da parte di titolare di altro posteggio dello stesso mercato di trasferirsi in uno di essi è accolta solo se alla data di presentazione, con lettera raccomandata, della richiesta stessa non risulti essere stata presentata alcuna domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività che riguardi il posteggio richiesto.
6. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è presentata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, relativamente all'autocertificazione, e dovrà contenere, a pena di irricevibilità, gli elementi indicati nell'art. 5 comma 3 lettere a), b) e c).
7. Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, che è quello della data di spedizione della raccomandata o PEC con la quale viene inviata la domanda. Non è ammessa la presentazione a mano della domanda. Per l'esame delle domande aventi la stessa data, la residenza nella città di Pozzallo e ora di presentazione, si terrà conto, nel definire l'ordine di priorità, della residenza nel Comune di Pozzallo, della certificazione ISEE con l'indicatore più basso e, in caso di parità, della maggiore età del richiedente.
8. Il procedimento di cui al presente articolo è definito nel termine massimo di sessanta giorni. Trascorso detto termine, in caso di silenzio dell'amministrazione, la domanda si intende accolta nel caso in cui sussistano i presupposti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L.R. 1 marzo 1995 n. 18.
9. Hanno titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi i titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), della L.R. 1 marzo 1995 n. 18, solo quando si tratti di autorizzazione ottenuta per conversione di quella prevista dalla legge 19 maggio 1976, n. 398.



Art. 34

CRITERI DI ASSEGNAZIONE PLURIENNALE DEI POSTEGGI RISERVATI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione pluriennale è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande ed a parità di data e ora, in base alla residenza nel Comune di Pozzallo, alla maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla legge n. 59/63 o presentata la denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 22 della L.R. 10/91.
2. È consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta all'interessato, potrà essere:
 - a. decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
 - b. decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180 (nel caso di mercati settimanali 10/30 giornate effettive; nel caso di mercati a cadenza quindicinale le giornate effettive diventano 5/15).

Art. 35

CRITERI DI ASSEGNAZIONE PLURIENNALE DEI POSTEGGI RISERVATI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione giornaliera avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - a. maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o presentata denuncia d'inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90 o dell'art. 22 della L.R. 10/91;
 - b. sorteggio.
2. Qualora dal rilascio dell'autorizzazione o della presentazione della denuncia d'inizio d'attività sia decorso oltre un anno, è condizione d'ammissibilità al posteggio l'esibizione di apposita certificazione attestante la qualità di imprenditore agricolo rilasciata in data non antecedente il periodo di un anno.

Art. 36

CRITERI DI ASSEGNAZIONE PLURIENNALE DEI POSTEGGI RISERVATI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

1. In riferimento alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 3, della L.R. 1 marzo 1995 n. 18, i posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione sono assegnati prioritariamente e per il periodo di non utilizzazione da parte del titolare ai soggetti che siano in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) della L.R. 1 marzo 1995 n. 18 secondo il seguente ordine di priorità:
 - a. più alto numero di presenze nella fiera o mercato cui intende accedere;
 - b. maggiore anzianità di esercizio ininterrotto dell'attività, desumibile dal certificato del Registro delle imprese; in caso autorizzazione rilasciata per conferimento di azienda o acquisto, a qualunque titolo, di azienda va considerata la data di iscrizione del dante causa;



- c. possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività corrispondente al settore merceologico (alimentare, non alimentare o misto) per il quale era stato programmato il posteggio.
2. L'assegnazione giornaliera dei posteggi in seno al mercato settimanale non occupati entro le ore otto dai titolari avviene a seguito di sorteggio, effettuato dalla Polizia Municipale in presenza di un rappresentante delle organizzazioni di categoria.
3. La registrazione delle presenze in ciascuno dei mercati dovrà avvenire a cura della Polizia Municipale.

Art. 37

NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DEI MERCATI

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno.
2. La vigilanza circa il rispetto delle norme relative al corretto svolgimento dell'attività nel mercato compete a tutti gli organi di polizia ed in particolare alla Polizia Municipale.
3. La vigilanza circa il rispetto delle norme igienico-sanitarie, oltre che agli organi di polizia di cui sopra, è demandata anche all'Azienda U.S.L.
4. È compito degli uffici dell'Amministrazione Comunale competenti per materia quello di organizzare e consentire il regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno dell'area del mercato.
5. Le operazioni di allestimento degli stands, carico e scarico delle merci dovranno essere ultimate almeno mezz'ora prima dell'inizio delle attività di vendita all'interno del mercato.
6. I concessionari delle aree non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni.
7. Le tende di protezione del banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2 mt. nel punto più basso.
8. È vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto dal comma 9.
9. È consentito l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo.
10. È consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli quando le caratteristiche dimensionali del posteggio lo consentano, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita fermo restando il divieto di occupare superficie diversa o maggiore di quella espressamente assegnata.
11. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, quando mancano 30 minuti all'orario prefissato per l'inizio delle vendite.
12. Lo spostamento della giornata di svolgimento del mercato che dovesse essere determinato a causa della concomitanza con le ricorrenze festive dovrà, sentite le organizzazioni di categoria, essere programmato per tempo e possibilmente nel contesto dell'ordinanza generale annuale relativa allo svolgimento del commercio in sede fissa.
13. L'assenza dell'operatore nei mercati la cui giornata di svolgimento sia stata spostata non potrà essere computata ai fini della decadenza dalla concessione del posteggio.

Art. 38

NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DEI MERCATI



1. Ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 8, comma 2, e 10 della L.R. n. 18/95 l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base dei seguenti indirizzi:
 - a. inizio delle vendite: non prima delle ore 8,00;
 - b. fascia oraria di vendita: non superiore alle 6 ore.
2. In ogni caso, ai sensi dell'art. 10 comma 3 della L.R. n.18/95 l'orario di vendita è lo stesso per tutti gli operatori del mercato e non possono essere stabilite limitazioni a seconda dei prodotti trattati.
3. Il Sindaco provvede altresì a stabilire le deroghe ai normali orari di vendita, compatibilmente con le norme vigenti.

CAPO III

DISPOSIZIONI RELATIVE AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NELLA FORMA PREVISTA DALL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA C) DELLA L.R. 1 MARZO 1995 N. 18 SU QUALSIASI AREA, PURCHÉ IN FORMA ITINERANTE

COMMERCIO SU AREE DI TIPO "C"

Art. 39

RILASCIO NULLA OSTA

(art.2 comma 8 L.R. 18/95 e art. 1 lettera b L.R. 2/96)

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante nel territorio del Comune, per gli esercenti provvisti di autorizzazione rilasciata da altri comuni, è subordinato al rilascio del nulla osta previsto dal comma 8 dell'art. 2 della L.R. 18/95.
2. Attesa l'assenza di discrezionalità nella concessione del sopraddeito nulla osta esso è da intendersi soggetto alla disciplina prevista dall'art. 19 della legge 241/90 e della L.R. 10/91 che ne stabilisce le modalità di applicazione nel territorio della Regione Siciliana.
3. L'operatore che intende ottenere il nulla osta dovrà formulare apposita istanza a mezzo raccomandata A.R. **almeno 7 giorni prima** dell'inizio dell'attività nel territorio comunale, indicando nella stessa gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal comune di residenza e il periodo per il quale è richiesto il nulla osta che non può essere superiore a sei mesi (rinnovabile).
4. Il nulla osta rilasciato dal Comune avrà validità per il tempo in esso indicato e dovrà inoltre contenere le condizioni di tempo e di luogo stabilite dal dirigente nonché le eventuali limitazioni e gli eventuali divieti di cui al comma 3 dell'art. 8 della legge 1 marzo 1995 n. 18.

Art. 40

RILASCIO NULLA OSTA

1. L'attività commerciale in forma itinerante deve essere esercitata a mezzo di veicoli all'uopo attrezzati o di banchi mobili.
2. È fatto divieto assoluto di esercitare l'attività commerciale in forma itinerante nell'ambito delle seguenti vie, piazze o corsi:
 - a. Corso Vittorio Veneto
 - b. Via E. Giunta
 - c. Via dell'Arno
 - d. Via M. Rapisardi
 - e. Via Torino



- f. Piazza Madonnina
 - g. Piazza Municipio
 - h. Piazza C. Battisti
 - i. Piazzale dei Marinai
 - j. Lungomare Pietre Nere
 - k. Via Papa Giovanni XXIII
 - l. All'interno dei Piazzali antistanti le Chiese
-
- 3. È fatto divieto di richiamare gli acquirenti con apparecchi di amplificazione, schiamazzi od altri rumori molesti.
 - 4. Le soste possono essere fatte solo in punti che distino fra di loro almeno cento metri.
 - 5. Nei giorni e per il solo periodo di effettuazione del mercato è vietato lo svolgimento del commercio in forma itinerante nell'ambito spaziale di duecento metri dal limite dell'area individuata come di mercato. Tale distanza va calcolata secondo il percorso più breve. È fatto, inoltre, assoluto divieto di sostare nelle vicinanze di banche, uffici postali, gioiellerie, armerie e simili. La distanza da detti luoghi non dovrà essere, comunque, inferiore a mt. 100, mentre per bar e posti di ristoro la distanza deve essere non inferiore a mt. 50.
 - 6. In nessun caso la sosta deve essere fatta in mezzo alla carreggiata stradale ma è consentita solo in aree laterali in modo da non intralciare il traffico e nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada.
 - 7. Non è consentito all'operatore di disporre i beni posti in vendita sulla sede stradale essendo consentita la sola sosta con il mezzo impiegato per l'esercizio dell'attività.
 - 8. La merce posta in vendita deve recare l'indicazione del prezzo di vendita.
 - 9. L'area utilizzata per la sosta dovrà essere rilasciata sgombra di rifiuti di qualsiasi natura.
 - 10. Con apposita ordinanza il Sindaco potrà porre dei limiti e divieti per motivi di viabilità o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse all'esercizio del commercio in forma itinerante.

Art. 41

TEMPO DI SOSTA CONSENTITO

- 1. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 2 comma 4 della L.R. 1 marzo 1995 n. 18 e l'agricoltore di cui all'art. 18 comma 2 lett. a) della legge stessa che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive integrazioni e modificazioni, non possono sostare nello stesso punto per più di un'ora. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta.

Art. 42

DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ IN FORMA ITINERANTE

- 1. Nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 8, comma 2, e dall'art. 10 della L.R. 1 marzo 1995 n. 18, il Sindaco stabilisce l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante, nell'esercizio della funzione conferitagli dall'articolo 36 comma 3 della legge 8 giugno 1990 n. 142 come operante nel territorio comunale per effetto delle disposizioni della L.R. 48/91, contestualmente a quello relativo all'esercizio dell'attività di commercio in sede fissa di cui alla L.R. 28/99 rispetto al quale potrà anche, occorrendo, essere differenziato.



Art. 42

VENDITE PRESSO IL DOMICILIO DEI CONSUMATORI

1. Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 2 della legge 18/95, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività su qualsiasi area, purché in forma itinerante, abilita anche alla vendita a domicilio dei consumatori, come regolamentato dall'art. 20 della L.R. 22 dicembre 1999 n. 28.

CAPO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NELLA FORMA PREVISTA DALL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA F) DELLA L.R. 1 MARZO 1995 N. 18

FIERE - MERCATO E/O SAGRE

Art. 44

DETERMINAZIONE DELLE AREE DESTINATE A FIERE – MERCATI E/O SAGRE

1. L'ampiezza delle aree destinate a fiere/mercati e/o sagre è stabilita dal Sindaco secondo le procedure e le modalità previste per le aree destinate all'attività quotidiana o periodica.
2. Una parte di tali aree e, nel caso di fiere-mercato specializzate, anche l'intera area a ciò destinata può essere utilizzata solo per consentire che sulla medesima si effettui la vendita solo per determinate specializzazioni merceologiche.
3. Ai mercati o alle fiere locali che si svolgono a cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata possono partecipare i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale.

Art. 45

DOMANDE E ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI DELLE FIERE-MERCATO

1. Le domande per l'ottenimento della concessione di un posteggio all'interno dell'area destinata a fiera-mercato deve essere presentata con le stesse modalità di cui all'art. 5 della L.R. 1 marzo 1995 n. 18 almeno 60 giorni prima della fiera.
2. La concessione di un posteggio, che si trova nell'area di una fiera o di una sagra, è valida solo per i giorni in cui si svolge la manifestazione e le relative autorizzazioni devono essere rilasciate almeno 30 giorni prima del suo svolgimento.
3. Le aree su cui si svolgono fiere-mercato e/o sagre sono assegnate con priorità ai titolari di autorizzazioni di cui all'art. 2 comma 4 della L.R. 1 marzo 1995 n. 18.
4. Qualora il numero delle istanze non fosse sufficiente a coprire tutti i posteggi disponibili nella fiera-mercato essi potranno essere assegnati a qualunque operatore purché sia in possesso dei requisiti morali e professionali nonché ad operatori muniti di una qualsiasi autorizzazione per il commercio secondo il seguente criterio di priorità:
 - a. più alto numero di presenze nella fiera-mercato considerata
 - b. commerciante che comprova attraverso certificazione l'anzianità di iscrizione nel Registro delle imprese;
 - c. sorteggio.



5. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo dovrà essere pubblicata presso l'Albo Comunale e l'ufficio competente almeno dieci giorni prima dell'inizio della Fiera.
6. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro un ora dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente.
7. Gli operatori in graduatoria presenti all'assegnazione dei posteggi che si rendono vacanti il giorno della manifestazione sono comunque considerati presenti ai fini del conteggio delle presenze, a prescindere che gli stessi rientrino o meno tra coloro che risulteranno assegnatari di posteggio.
8. I posteggi che, esaurita la graduatoria, risultassero ancora vacanti, sono assegnati secondo le modalità previste dai precedenti punti a, b e c del comma 4.

Art. 46

VENDITA A MEZZO DI VEICOLI

1. È consentito l'esercizio dell'attività di vendita mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalle vigenti norme in materia igienico-sanitaria.
2. È consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, nel rispetto delle dimensioni del posteggio ottenuto in concessione.

Art. 47

TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti e sono applicate secondo le modalità previste dalle norme vigenti.
2. Eventuali diritti di accesso e/o posteggio dovranno essere commisurati agli effettivi servizi resi, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 48

NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DELLE FIERE

1. La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno.
2. Gli uffici preposti hanno facoltà di provvedere all'organizzazione della fiera in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la polizia municipale.
4. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, anche l'azienda USL.
5. Il Sindaco provvede con apposita ordinanza, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, a fissare gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento e rimozione delle attrezzature di vendita e di sgombero delle aree nella quale insiste la fiera.



6. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni.
7. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2 mt. nel punto più basso.
8. È vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto dal comma 9.
9. È consentito l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi nonché alla pubblica quiete.
10. È consentito mantenere all'interno dello spazio assegnato i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita.
11. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutti i giorni della manifestazione, considerando in caso contrario l'operatore assente a tutti gli effetti.

CAPO V

AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE E MERCATI STRAORDINARI

Art. 49

AMBITI DI APPLICAZIONE, INDIRIZZI E MODALITÀ

1. Il rilascio di autorizzazioni temporanee per attività da esercitarsi su suolo pubblico può avvenire solo in occasione di fiere-mercato o di altre riunioni straordinarie di persone (art. 4 comma 5 della L.R. 18/95). Essa potrà essere rilasciata soltanto a soggetti che risultino iscritti nel Registro delle imprese e nei limiti dei posteggi appositamente previsti.
2. Non è consentito nelle zone limitrofe a mercati o fiere il rilascio di autorizzazioni temporanee durante il periodo del loro svolgimento.
3. Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate:
 - a. in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure, di attività commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
 - b. quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche o di specifici settori merceologici, fatta salva la possibilità di effettuazione di mercati straordinari.
4. Il rilascio delle autorizzazioni temporanee può essere limitata anche in relazione al settore alimentare e non alimentare affinché l'esercizio delle attività possa essere compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.
5. Il numero dei posteggi e, più in generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come le merceologie ammesse ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti di volta in volta dal Sindaco compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione degli specifici progetti di cui all'articolo successivo.

Art. 50

COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ E DEI PROGETTI

1. Di norma, è condizione preliminare al rilascio delle autorizzazioni temporanee la presentazione, da parte di soggetti privati o la elaborazione da parte del Comune, di specifici progetti nei quali siano quantomeno evidenziati:



- a. le finalità dell'iniziativa;
 - b. gli spazi richiesti e la loro localizzazione;
 - c. le modalità di organizzazione delle aree di vendita con l'indicazione di tutto quanto necessario per l'esercizio della stessa;
 - d. l'elenco nominativo degli operatori per la quale si richiede l'ammissione.
2. Il rilascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico equivale ad accettazione del progetto.

Art. 51

MERCATI STRAORDINARI

1. L'effettuazione di mercati straordinari intesa come mera ripetizione di mercati che si svolgono normalmente in altri giorni della settimana, non comporta il rilascio di nuove autorizzazioni temporanee. La giornata di svolgimento di mercati straordinari è stabilita previo il parere obbligatorio e vincolante, espresso con votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto, delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. Per la giornata di svolgimento del mercato straordinario è comunque dovuto il pagamento delle relative tasse e/o diritti previsti per il mercato ordinario.

Art. 52

COMMERCIO IN AREE DI PERTINENZA DI VILLE, GIARDINI, IMPIANTI SPORTIVI ED ALTRE STRUTTURE COMUNALI

1. Quando, per le caratteristiche degli spazi dati in concessione, l'attività sia da intendersi ricompresa tra quelle di cui alla L.R. 1 marzo 1995 n. 18, il rilascio della corrispondente autorizzazione deve avvenire nei confronti di quei soggetti che abbiano ottenuto da parte del competente ufficio il rilascio della concessione all'occupazione dello spazio, ovvero il diritto allo svolgimento dell'attività in forma itinerante, attraverso regolare bando di gara.

Art. 53

ESERCIZIO DEL COMMERCIO NEGLI ALTRI LUOGHI APERTI AL PUBBLICO

1. Negli altri luoghi aperti al pubblico il commercio nelle forme oggetto del presente regolamento è subordinato al consenso del gestore o proprietario o autorità preposto alla struttura.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 54

VIGILANZA

1. È affidata al Corpo di Polizia Municipale la vigilanza circa il corretto svolgimento del commercio su aree pubbliche.
2. In particolare esso sovrintende a tutte le fasi preliminari alla collocazione degli operatori dei mercati all'interno degli spazi loro assegnati, e, più in generale, al corretto svolgimento dei mercati nelle aree individuate dagli organi competenti.



Art. 55
SANZIONI

1. Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente regolamento è punito con le sanzioni previste dall'art. 20 della L.R. n. 18/95, come modificato dalla L.R. n. 2/96.

Art. 56
NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme di cui alla L.R. 1 marzo 1995, n. 18, L.R. 8 gennaio 1996, n. 2, L.R. 22 dicembre 1999, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, al contenuto della circolare 6 aprile 1996, prot. n. 4754, a regolamenti comunali vari vigenti non in contrasto con le attuali disposizioni per la disciplina del commercio su aree pubbliche, ad ogni altra relativa disposizione di legge regionale e nazionale in materia, nonché a tutte le altre relative norme che saranno via via emanate da parte della Regione Siciliana.

Art. 57
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 16° giorno successivo alla sua pubblicazione all'ALBO COMUNALE, contestualmente sono abrogate le norme regolamentari, nonché i relativi atti di attuazione di tali norme regolamentari, emanati dal Sindaco, incompatibili con il presente Regolamento.

Il Responsabile del Settore VIII
Urbanistica e Sviluppo Economico
Arch. Audenzio Rizzuto

